

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA REVISIONE DEL MODULO GESTORIO DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO E NUOVO ASSETTO DELLE SOCIETÀ BEA S.P.A. E BEA GESTIONI S.R.L. APPROVAZIONE (I.E.)

Il Presidente illustra al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:

## 1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

l'art. 33-bis della L.R. n. 26/2003 prevede espressamente che il teleriscaldamento sia considerato tra i servizi locali di interesse generale; la normativa regionale stabilisce che per teleriscaldamento si intende un sistema a rete collocato prevalentemente in suolo pubblico, al servizio di un comparto urbano esistente o programmato, per la fornitura di energia termica, prodotta in una o più centrali, a una pluralità di edifici appartenenti a soggetti diversi, sulla base di contratti di somministrazione informati, nei limiti di capacità del sistema, al principio di non discriminazione e da sottoscrivere con tutti i clienti che richiedano l'accesso al sistema medesimo;

secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (da ultimo, TAR Lombardia, I, sentenza 9 maggio 2014, n. 1217; Tar Piemonte, I, sentenza 27 novembre 2018, n. 1274) il servizio di teleriscaldamento poteva ricondursi ai servizi pubblici locali "facoltativi" di cui all'allora vigente articolo 112 del D.lgs. n. 267/2000;

l'articolo 10 del D.Lgs. n. 201/2022 prevede che gli enti locali possano istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge;

gli enti locali possono, dunque, scegliere di qualificare come servizio pubblico locale un servizio di teleriscaldamento efficiente e accessibile da parte dei cittadini;

allo stato attuale, le forme oggi consentite dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 201/2022, per l'affidamento dei servizi pubblici locali a rete sono quelle di seguito elencate:

- a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;*
- b) *affidamento a società mista;*
- c) *affidamento a società in house;*

I Comuni Soci di BEA S.p.A., nel corso degli ultimi anni, hanno più volte espresso nell'Assemblea dei Soci una posizione unanime finalizzata a perseguire la possibilità di realizzare un modello di gestione *in house*, nella convinzione che tale modalità gestionale possa meglio garantire (come in effetti garantisce) un diretto controllo dei Soci sulla gestione dei servizi affidati e, quindi, un più forte legame degli Enti Locali con la Società da essi partecipata, non solo in considerazione dei rilevanti asset posseduti dalla predetta Società partecipata, ma anche nell'ottica del processo di razionalizzazione delle partecipazioni voluto dalla normativa sulle Società a partecipazione pubblica;

il modello di gestione *in house* è ritenuto dai Comuni Soci di BEA S.p.A., pur nei limiti imposti dal doveroso rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici e del decreto legislativo n.175 del

2016, il modello gestorio preferibile rispetto all'affidamento mediante gara o a Società mista, sia perché consente di assicurare un più immediato controllo sulla gestione, sia perché permette, nel caso di specie, di perseguire una modalità di gestione del servizio che, oltre a valorizzare l'impianto di termovalorizzazione posseduto, consente di far ricadere direttamente sui Comuni i benefici economici di una gestione integrata;

allo scopo di perseguire il modello di gestione *in house* si era dato corso ad un iter amministrativo che aveva portato all'adozione, da parte dei Comuni Soci, di deliberazioni aventi ad oggetto la modifica del modulo gestorio e l'affidamento dei servizi. Per la provincia di Monza e della Brianza era stata assunta la deliberazione di consiglio provinciale N. 18 del 15/06/2021 ad oggetto "Revisione del modulo gestorio di Bea gestioni e nuovo assetto societario. Affidamento servizio di teleriscaldamento di alcuni istituti scolastici. Approvazione (I.E.);

avverso le delibere di modifica del modulo gestorio e di affidamento del servizio adottate da alcuni Comuni, hanno proposto ricorso le società Gelsia Ambiente S.r.l. e ACSM AGAM Ambiente S.r.l.; con le sentenze n. 2535/2022 e n. 2536/2022, relative all'impugnazione della Delibera n. 23/2021 del Comune di Solaro, il TAR Lombardia, Sezione Prima, ha accolto i ricorsi proposti dalle suddette società;

a seguito delle pronunce giurisdizionali sopra richiamate, i Comuni Soci di BEA S.p.A. hanno ritenuto di non ricorrere in appello, ma di conformare le determinazioni precedentemente assunte alle indicazioni del Giudice Amministrativo, e ciò mediante l'adozione del modello c.d. *in house a cascata* attraverso la trasformazione *in house* sia della società BEA S.p.A. che della società BEA Gestioni S.p.A., la previsione di più adeguate forme di controllo analogo e una nuova istruttoria al fine di valutare adeguatamente le condizioni economiche per l'affidamento dei servizi;

tali indicazioni sono contenute nella delibera dell'Assemblea dei soci di BEA S.p.A. del 24 gennaio 2023, con la quale si è stabilito di "*dare mandato al Presidente di BEA di preparare una road map per la realizzazione di tutti i documenti e gli atti necessari a raggiungere l'obiettivo della trasformazione in house sia di BEA S.p.A. che di BEA Gestioni S.p.A., conformandosi e recependo i rilievi contenuti nelle sentenze del TAR n. 2535 e 2536 del 15 novembre 2022*";

per effetto di tale deliberazione sono state predisposte le bozze di statuto delle Società BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A., nonché una bozza di patti parasociali per il controllo analogo.

Per quanto concerne il servizio di teleriscaldamento il D.lgs. n. 102/2014, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica, definisce rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;

il sopra citato decreto legislativo ha attribuito alla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) poteri di regolazione ed enforcement nel settore del teleriscaldamento;

ARERA ha esercitato tali poteri attraverso l'adozione di una serie di atti regolatori e di controllo, tra i quali meritano di essere richiamati:

- la Delibera 29 gennaio 2015 19/2015/R/Tlr, recante integrazione dell'avvio del procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di regolazione e controllo nel settore teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico;
- la Delibera 18 gennaio 2018 24/2018/T7Tlr, recante la regolazione in materia di criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento e di modalità per l'esercizio da parte dell'utente del diritto di disattivazione della fornitura e di scollegamento dalla rete di telecalore per il periodo di regolamentazione 1 giugno 2018 - dicembre 2020, come modificata dalla deliberazione 3 maggio 2018, 277/2018/R/tlr, dalla deliberazione 11 dicembre 2018, 661/2018/R/tlr e dalla deliberazione 25 giugno 2019, 278/2019/R/tlr che hanno portato alla elaborazione del
- Testo Unico della Regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso per il periodo di regolazione 1° giugno 2018 –31 dicembre 2021(TUAR);

il citato D.Lgs. n. 102/2014, all'art. 2 lett. tt), prevede anche la definizione di “teleriscaldamento efficiente”, in quanto finalizzato ad assicurare un utilizzo di energia da fonti rinnovabili o mediante calore di scarto o cogenerato;

la realizzazione e l'implementazione nel territorio di un servizio di teleriscaldamento efficiente può rispondere a una finalità di interesse pubblico sotto il profilo energetico (riduzione consumi) e ambientale (riduzione emissioni), soprattutto se si combina con l'interesse a garantire l'accesso a tale servizio a tutti i cittadini potenzialmente interessati, a condizioni di prezzo, qualità e continuità definite dall'ente affidante;

nello specifico, la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento può considerarsi la scelta più razionale per sfruttare, in chiave di efficienza e rispetto dell'ambiente, la produzione di energia termica generata dal termovalorizzatore gestito da BEA Gestioni;

un servizio di “*teleriscaldamento efficiente*” e accessibile da parte dei cittadini risulta pertanto caratterizzato da finalità di pubblico interesse, che sono riconosciute dalla normativa sull'efficientamento energetico e che la stessa normativa tende a preservare con l'attività di regolazione attribuita ad ARERA;

## 2. MOTIVAZIONE

è intenzione degli Enti soci di BEA S.p.A. procedere ad una ridefinizione del modulo gestorio sia di BEA S.p.A. che di BEA Gestioni S.p.A., passando per quest'ultima da una gestione secondo il modello della Società mista pubblico-privata al modello della gestione *in house* mediante il sistema del controllo “*a cascata*” e per BEA S.p.A., direttamente trasformandola *in house*;

è interesse degli Enti soci di BEA., anche viste le superiori premesse, pervenire alla rimodulazione complessiva del servizio di igiene urbana comportante un'operazione di riorganizzazione societaria finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire gli obiettivi di qualità ed economicità dei servizi resi nell'interesse degli utenti, del decoro e della pulizia dei rispettivi territori tramite una integrazione di tipo sia orizzontale che verticale, al fine di costituire un soggetto che disponga direttamente sia dei mezzi di produzione del servizio di raccolta, che di quelli di produzione del servizio di smaltimento della frazione non altrimenti recuperabile in termini di materia;

la strutturazione di un modello secondo l'*in house providing* comporterà la previsione di servizi erogati in via indiretta a beneficio dei diversi Enti Locali affidanti che, grazie a specifici organi per l'esercizio del controllo analogo, eserciteranno tale forma di controllo sulle Società di gestione anche per il tramite delle partecipazioni detenute da BEA S.p.A., trasformata *in house*;

che le Società BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A., saranno dotate di specifici organi di controllo analogo e che detti organi consentiranno agli Enti Locali Soci di controllare BEAGestioni S.p.A. anche attraverso strumenti di natura societaria che influenzino l'assetto gestorio della predetta Società;

detti strumenti consistono nella modifica degli statuti societari di BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A. volta all'attribuzione agli Enti Locali Soci di particolari diritti e/o nella definizione di patti parasociali o di altri strumenti, anche in deroga alle disposizioni del Codice Civile ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 175/2016;

è intenzione della Provincia di Monza e della Brianza di approvare una delibera di indirizzo che fissi alcuni elementi preliminari per la predetta revisione del modulo gestorio di BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A. secondo il modello dell' *in house providing* a cascata, mediante:

- le necessarie modifiche allo Statuto di BEA S.p.A., per conformarlo al modello disocietà *in house*;
- le necessarie modifiche allo Statuto di BEA Gestioni S.p.A., per conformarlo al modello di società *in house*;
- tutti gli atti ed adempimenti conseguenti;

### **Considerato altresì che:**

il già citato D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, all'articolo 14, prevede che, ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'Ente Locale tenga conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'Ente Locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'Ente Locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati e che degli esiti di tale valutazione si dia conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del

servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;

il medesimo D.Lgs. n. 201/2022, con riferimento all'affidamento a società *in house*, se di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, prevede che l'ente locale adotti la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione, che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni *in house*;

che, pertanto e in considerazione della natura di atto di indirizzo della presente deliberazione l'affidamento del servizio di teleriscaldamento potrà avvenire solo a seguito delle valutazioni previste dal comma 2 dell'articolo 14 del D.lgs. n. 201/2022 e della redazione della relazione di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo;

### **3. RICHIAMI NORMATIVI**

Art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014, n. 56 ss.mm.ii. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Art. 42, comma 2 lett e) del D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Gli articoli 19 e 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 03.06.2006 n. 152 avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

la normativa comunitaria e il D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

il D.Lgs. 23.12.2022, n. 201 recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;

il vigente Statuto Provinciale;

il Decreto 13.02.2014 “Criteri ambientali minimi per Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

gli articoli 14 e ss. e l'articolo 33-bis della L.R. Lombardia n. 26/2003;

il D.Lgs. 4.07.2014 n. 102 che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica e attribuisce alla Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) poteri di regolazione ed enforcement nel settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico;

#### 4. PRECEDENTI

La deliberazione di consiglio provinciale N. 18 del 15/06/2021 ad oggetto "Revisione del modulo gestorio di Bea gestioni e nuovo assetto societario. Affidamento servizio di teleriscaldamento di alcuni istituti scolastici. Approvazione (I.E.);

#### 5. EFFETTI ECONOMICI

Questo atto non comporta alcun riflesso, né diretto, né indiretto, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente (a mente dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000 e s. m. ed i.) e pertanto non richiede parere di regolarità contabile.

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

**UDITA** la relazione del Presidente;

**ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, il parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed ex art. 4, comma 1 e 2 del "Regolamento in materia di controlli interni", allegati, da parte del Responsabile del Servizio e non comportando riflessi economici – né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente – non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

**Acquisito**, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento controlli interni e dell'art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**Acquisito inoltre**, il parere espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 dall'Organo di Revisione in data ... acquisito al protocollo generale dell'Ente in data .... Al n. ..., agli atti d'ufficio;

#### **Dato atto:**

- ✓ che l'intervento finanziario previsto è compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese e di tutela della concorrenza;
- ✓ che lo schema della presente deliberazione, unitamente agli allegati alla stessa, è stata

sottoposta a forme di consultazione pubblica, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

**Presenti alla votazione n.....:**

**con** n. voti favorevoli, n. voti contrari (indicare nominativi) n. astenuti (indicare nominativi), legalmente espressi:

**DELIBERA**

1. di modificare, per i motivi meglio enucleati in narrativa, la scelta del modulo gestorio di BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A. per il servizio di teleriscaldamento, prevedendo quale modello di gestione l'affidamento diretto, secondo il modello dell'*in house providing*;
2. di condividere e approvare l'operazione sopra descritta e di delegare il Presidente a partecipare e votare all'Assemblea dei Soci di Bea S.p.a. che si terrà prossimamente;
3. di approvare la bozza di nuovo Statuto di BEA S.p.A (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto). in conformità alle previsioni sul modello *in house* e indicazioni promanate dal Giudice Amministrativo (TAR Milano, Sezione Prima) nelle sentenze n. 2535/2022 e n. 2536/2022, subordinandone l'efficacia al buon esito della procedura;
4. di approvare la bozza di nuovo Statuto di BEA Gestioni S.p.A. (Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto) in conformità alle previsioni sul modello *in house* e alle indicazioni promanate dal Giudice Amministrativo (TAR Milano, Sezione Prima) nelle sentenze n. 2535/2022 e n. 2536/2022, subordinandone l'efficacia al buon esito della procedura;
5. di approvare la bozza di patti parasociali per il controllo analogo di BEA S.p.A. e BEA Gestioni S.p.A. (Allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto) in conformità alle previsioni sul modello *in house* e alle indicazioni promanate dal Giudice Amministrativo (TAR Milano, Sezione Prima) nelle sentenze n. 2535/2022 e n. 2536/2022, subordinandone, quanto a BEA Gestioni S.p.A., l'efficacia al buon esito della procedura;
6. di approvare, demandando al Presidente della Società BEA S.p.A. l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, successivi e conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;
7. di impegnarsi a revocare, per i motivi meglio enucleati in narrativa e subordinatamente alla conclusione dell'operazione e all'adozione della successiva delibera di affidamento del servizio, ogni precedente deliberazione che contrasti con quanto sopra indicato.
8. di stabilire che, in considerazione della natura di atto di indirizzo della presente deliberazione, l'affidamento del servizio di teleriscaldamento potrà avvenire solo a seguito delle valutazioni previste dal comma 2 dell'articolo 14 del D.lgs. n. 201/2022 e della redazione della relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo.
9. Di pubblicare ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 14.3.2013, n. 33 s.m.i. il presente provvedimento

Il Consiglio provinciale, con separata votazione, resa ai sensi di legge e dal seguente esito \_\_\_\_\_ a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l'urgenza di assicurare il rapido completamento dell'operazione societaria.